

**Disposizioni in materia di
autenticazione degli atti di alienazione e
costituzione di diritti di garanzia
di beni mobili registrati**

**ai sensi dell'art. 7 L. 248/2006 ed in materia di
istanza dell'acquirente ex L.80/2005**

A cura dell'Ufficio Normativa e Controllo

Indice

Formalità per le quali può essere presentata l'Istanza dell'acquirente	3
Possibilità di allegare contratto estero	3
Casistiche particolari	4
Esclusioni	4
Applicazione dell'art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari	5
Formalità di rettifica di atti di alienazione contenente dati errati già trascritti al PRA	6
Procura a vendere	6
Atto di vendita con patto di riservato dominio	6
Modifica del regime giuridico dei beni	6
Rettifica atto del certificato di proprietà	7
Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente	7
Soggetti abilitati all'autentica della sottoscrizione	7
Uffici Provinciali ACI	8
Uffici Provinciali DTT	8
Studi di consulenza automobilistica	8
Delegazioni Automobile Club (A.C.)	9
Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica	10
Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica	11
Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori	11
Modalità di autentica	13
Premessa	13
Contenuti	13
Limitazioni	17
Autentiche irregolari	17
Contestualità autentica e formalità PRA - Obbligo di chiedere il rilascio del nuovo CDP e l'aggiornamento della carta di circolazione	18
Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto di vendita in particolari casi	18
Variazioni e trasformazioni societarie	21
Costi dell'autentica e assolvimento dell'imposta di bollo	22
Impossibilità di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale	23
Repertorio	24
Autentica degli altri beni mobili registrati	24

FORMALITA' PER LE QUALI PUO' ESSERE PRESENTATA L'ISTANZA DELL'ACQUIRENTE

La Legge n. 80/2005 stabilisce che l'istanza dell'acquirente possa essere utilizzata solo per le formalità eseguite con le modalità di Sportello Telematico dell'Automobilista, previste dal DPR 358/2000 e successive modifiche.

Ricordiamo che tali formalità per le quali può essere presentata l'istanza dell'acquirente, sono le seguenti:

- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di rimorchi, con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg, nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) nuovi, provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), venduti tramite canali non ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in possesso della documentazione di circolazione provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein); sono, pertanto, superate le disposizioni della lettera circolare n. 6013 del 19/6/2002 che prevedevano la possibilità di presentare, in luogo dell'atto di vendita estero, una dichiarazione di proprietà autenticata da notaio con allegata copia della fattura d'acquisto all'estero.

L'istanza dell'acquirente può essere utilizzata anche per le prime iscrizioni di veicoli che, pur rientrando nella previsione normativa del DPR 358/2000, non sono gestibili con le procedure di Sportello Telematico, quali ad es. le prime iscrizioni a favore di persone iscritte nei registri *AIRE*.

Possibilità di allegare il contratto estero

L'istanza dell'acquirente prodotta da un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione estera va corredata dalla fotocopia del contratto di vendita estero, in assenza della firma del venditore estero o della fattura.

Qualora venga presentato un contratto d'acquisto estero, questo deve essere tradotto. Si ricorda che ai sensi dell'art. 33, c.3 del DPR 445/2000 è previsto che agli atti e ai documenti formati all'estero, da far valere in Italia, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

In assenza di tale requisito, potrà essere accettata la traduzione di qualunque soggetto che traduca tale contratto estero e che presti, davanti al cancelliere giudiziario,

giuramento sulla conformità della propria traduzione al testo originale, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 1366 del 9. 10 .1922.

Tale traduzione asseverata non può essere sostituita con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal traduttore ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.

Casistiche particolari

Le case costruttrici che si intestano i veicoli possono utilizzare, per dichiarare l'acquisto a titolo originario del veicolo, l'istanza dell'acquirente ex L. 80/2005.

Inoltre, poiché la norma richiede quale unico requisito per potersi avvalere dell'istanza dell'acquirente che la formalità di prima iscrizione rientri nell'ambito di applicazione del DPR 358/2000, si ritiene che il vincitore di un concorso a premi possa utilizzare l'istanza dell'acquirente per le formalità STA relative a prime iscrizioni di veicoli nuovi acquistati a tale titolo. Per tali formalità, fino ad oggi, veniva richiesto l'atto di assegnazione sottoscritto dall'organizzatore del concorso, proprietario del veicolo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio, forma che rimane in uso come modalità alternativa all'istanza dell'acquirente.

Esclusioni veicoli nuovi e usati extra UE e veicoli soggetti a licenza/autorizzazione

Rimangono escluse dall'applicazione della legge n. 80/2005 e non possono utilizzare l'istanza acquirente, le seguenti formalità:

- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3.500 kg) nuovi, provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo, attraverso canali di importazione non ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3.500 kg) usati, già in possesso di carta di circolazione rilasciata da Stati extra UE;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 Kg), la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti).

APPLICAZIONE DELL'ART. 7 L. 248/2006 A CASISTICHE PARTICOLARI

La legge n. 80/2005 ha previsto che l'istanza dell'acquirente sia ammessa solo per formalità di prima iscrizione eseguite con le procedure di Sportello Telematico, determinando l'esclusione delle formalità di prima iscrizione che non rientrano nella previsione normativa del DPR 358/2000 e successive modifiche.

Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che non potendo avvalersi dell'istanza dell'acquirente, perché non rientranti nell'applicazione del DPR 358/2000, si ritiene possano rientrare in via estensiva nelle disposizioni dell'art. 7 L. 248/2006 e beneficiare delle modalità semplificate di autentica.

Si fa riferimento a:

- formalità di prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 CdS e art. 18 L. 289/02) o ricostruiti;
- formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero, che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italiani che rientrano in patria).

Per queste ultime formalità il titolo patrimoniale, che legittima la richiesta di iscrizione al PRA, sinora è stato costituito da una dichiarazione di proprietà redatta nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Si è ritenuto che escludere dalla semplificazione questa casistica, perché tecnicamente non rientrante né nell'applicazione della normativa sull'istanza dell'acquirente (si tratta di una formalità non di STA), né nell'ambito dell'art. 7 (perché tale atto non sottende ad una alienazione, essendo già il soggetto proprietario del veicolo all'estero), costituisca una penalizzazione per i soggetti che già sono proprietari, sotto il profilo giuridico, del veicolo.

In considerazione della "ratio" che anima la nuova disciplina delle autentiche, si ritiene, dunque, che anche per tale fattispecie, sia possibile presentare una dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 L. 248/2006.

Continuerà, invece, ad essere necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità, attualmente ancora escluse dalla previsione normativa del DPR 358/2000 e successive modifiche, e cioè:

1. prime iscrizioni di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti);
2. prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

Formalità di rettifica di atti di alienazione contenenti dati errati già trascritti al PRA

Qualora sia stato trascritto un atto di vendita al PRA contenente dati errati, la successiva formalità di rettifica potrà essere eseguita sulla base di un titolo, reso nella forma della scrittura privata autenticata in base all'art. 7 L. 248/2006, anche se l'atto di vendita errato, già trascritto al PRA, era stato autenticato dal notaio.

Se l'errore è contenuto nell'istanza dell'acquirente già trascritta al PRA, l'atto di rettifica potrà essere autenticato dal notaio o in base all'art. 7 L. 248/2006.

Procura a vendere

Si ricorda che la procura a vendere va autenticata dal notaio.

Atto di vendita con patto di riservato dominio

Le autentiche degli atti di vendita con patto di riservato dominio (PDR), come noto, possono essere effettuate ex art. 7 L.248/2006.

Nel caso di prima iscrizione di veicolo con annotazione del patto di riservato dominio, in luogo dell'istanza dell'acquirente che non consente la previsione della clausola di riservato dominio, è possibile presentare una dichiarazione di vendita autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006.

Possono essere autenticati ai sensi dell'art. 7 L. 248/2006 anche l'atto risolutorio con il quale viene risolto il contratto di vendita con PRD - e con il quale il venditore torna nella piena disponibilità del bene - e l'atto liberatorio - con il quale l'acquirente diventa proprietario del bene acquistato avendo corrisposto l'ultima rata del prezzo. Si tratta di atti legati a quello di alienazione stipulato in precedenza e che hanno effetti giuridici sul trasferimento di proprietà del veicolo.

Modifica del regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali (e viceversa)

Il rivenditore di veicoli usati che usufruisce dei benefici della L. n. 85/1995, per modificare il regime giuridico dei veicoli ad esso intestati al PRA, trasformando tali beni da beni personali a beni destinati alla rivendita o viceversa, presenta una richiesta di trascrizione corredata da una dichiarazione di proprietà resa nella forma della scrittura privata autenticata (cfr. casistiche n. 454/2004 e n. 496/2005).

Tale dichiarazione di proprietà potrà essere autenticata con le modalità previste dall'art. 7 L. n. 248/2006.

Rettifica atto sul certificato di proprietà

Gli errori di singoli dati commessi sulla dichiarazione di vendita possono essere rettificati purchè la correzione venga effettuata tramite postilla cioè interlineando il dato errato e scrivendo il dato corretto senza abrasioni cancellature o “sbianchettamenti”. Qualora il dato errato sia riconducibile a un errore di battitura e il dato corretto sia comprovato dalla documentazione allegata a corredo della formalità (es. fotocopia del documento di identità) la postilla non deve essere controfirmata dal venditore. Le formalità corredate da un atto che presenti abrasioni, cancellature o “sbianchettamenti” verranno respinte.

Se, invece, i dati del soggetto acquirente originariamente indicati nell’atto sono stati sostituiti con quelli di un soggetto diverso, oppure, nei casi di dichiarazione di vendita non redatta sul CDP, i dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio) sono stati indicati in maniera erronea, è necessario redigere una nuova dichiarazione di vendita autenticata su atto a parte in forma bilaterale allegando il CDP sul quale sarà stato preventivamente annullato l’atto di vendita errato con apposita segnatura o timbro.

Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRA

Per i veicoli, non provenienti dall’estero, immatricolati prima dell’avvio delle procedure di STA o comunque prima del 17/3/2005 (data di entrata in vigore dell’istanza dell’acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione), e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l’autentica dell’atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L. n. 248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio.

Possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).

SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

L’art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art.1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti:

- titolari dello Sportello Telematico dell’Automobilista previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Provinciali DTT, Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica.

- Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica.
- Uffici Comunali.

Uffici Provinciali ACI

Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell'Ufficio Provinciale e i dipendenti ACI abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.

Uffici Provinciali DTT

Possono autenticare il Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e il personale inquadrato nell'area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del 10/7/2006).

Studi di Consulenza Automobilistica

Il potere di autentica è conferito ai titolari dell'impresa che svolge l'attività di consulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L. 264/1991.

Lo STA non potrà più esercitare l'attività di autentica dalla data di definitiva cessazione dell'operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data di chiusura definitiva del servizio telematico.

Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi.

Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potrà più autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell'USP ACI, formale notizia della chiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto sarà anticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all'Ufficio Provinciale ACI di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata.

Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in forma individuale o societaria.

- Impresa esercitata in forma individuale: il titolare dello STA si identifica con la persona fisica titolare dello studio di consulenza.
- Impresa esercitata in forma societaria: titolare dello STA è la società che opera attraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per conto della stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.

In particolare, la rappresentanza della società spetta:

- *società in nome collettivo*: al socio o ai soci che hanno l'amministrazione della società in base all'atto societario (art. 2298 c.c.);
- *società in accomandita semplice*: al socio o ai soci accomandatari che hanno l'amministrazione della società in base all'atto societario (art. 2318 c.c.);
- *società a responsabilità limitata*: all'amministratore o agli amministratori della società indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);
- *società in accomandita per azioni*: i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicati nell'atto costitutivo;
- *società per azioni*: l'organo amministrativo della società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultanti dall'atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);
- *società cooperativa*: l'organo amministrativo risultante dall'atto costitutivo (art. 2542 c.c.);
- *società consortile*: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.

Delegazioni Automobile Club (A.C.)

Il Direttore dell'A.C., che in qualità di dipendente ACI, è stato abilitato alla firma degli atti PRA, può svolgere l'attività di autentica.

Per le delegazioni dell'A.C., è necessario distinguere tra:

- delegazioni A.C. presso le quali non opera personale dipendente dell'Automobile Club Provinciale (cosiddette *indirette*), alle quali, trattandosi di privati studi di consulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo precedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;
- delegazioni A.C. presso le quali opera personale dipendente dell'Automobile Club Provinciale (cosiddette *dirette*), ossia personale dipendente di un ente pubblico, quale è l'Automobile Club Provinciale.
In questo caso, titolare dello STA è il Presidente dell'A.C. che, in base allo Statuto ha la rappresentanza legale, il quale potrà delegare, ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) uno o più dipendenti dell'A.C.

Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica

La Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 68 L. 296/2006) che ha modificato l'art. 7 L. 248/2006 ha previsto che possano autenticare le sottoscrizioni, oltre ai titolari dello STA,

anche i dipendenti dei titolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione.

Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavoro subordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 c.c..

La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadra nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto di lavoro, anche a seguito della cosiddetta "*Riforma Biagi*" che ha introdotto nuove forme cosiddette "atipiche".

La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggi insufficiente a incardinare con certezza nell'ambito del lavoro subordinato alcune tipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali.

Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell'art.7 vada interpretata in senso teleologico – funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina e delle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo, dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile, sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.

I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quanto dipendenti dell'impresa, possono svolgere l'attività di autentica presso tutte le sedi purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie).

Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA a svolgere l'attività di autentica anche:

- i collaboratori familiari purché in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale.

Questi soggetti prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 *bis* c.c. e non sono legati, sotto il profilo formale, da un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto. Sotto il profilo sostanziale, i collaboratori familiari svolgono la loro attività e sono inseriti nell'organizzazione dell'impresa, con modalità simili a quelle del lavoratore dipendente.

Questa interpretazione è confermata da una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Cassazione, nonché da una dottrina prevalente che qualifica l'impresa familiare come impresa individuale e pone i collaboratori familiari su un piano simile ai lavoratori subordinati.

- Institore (art. 2203 c.c.)

Può autenticare gli atti ex art. 7 L. 248/2006 l'institore che sia legato al titolare dello STA da un rapporto di lavoro subordinato e da questi delegato a svolgere tale funzione.

Può autenticare anche l'institore, nominato in base a procura institoria conferita ex art. 2203 c.c..

Pertanto, in base al citato articolo del codice civile, da coordinarsi con quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 4 comma 1 L. n. 264/1991 in materia di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, possono autenticare gli institori che rivestano la qualità di soci di Società in nome collettivo.

L'institore, non essendo il titolare dello STA ma un dipendente o un socio, non potrà, a sua volta, delegare il potere di autentica ad altri dipendenti dello studio di consulenza.

Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica

Si esclude, invece, che possano essere delegati all'autentica di firma ex art. 7 L. 248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a carattere non continuativo o saltuario, quali ad es. i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.

La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso, ed è caratterizzata dall'autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.

Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori

Al fine di garantire la certezza dei soggetti legittimati all'esercizio delle funzioni di autentica e consentire agli Uffici Provinciali di espletare i relativi controlli, è stato istituito il registro degli autenticatori (titolari STA e dipendenti delegati).

Gli Uffici Provinciali continueranno ad applicare le disposizioni già impartite con lettera circolare DSD n. 8879 del 26/6/2007, relative al deposito della delega delle funzioni di autentica presso l'Ufficio Provinciale.

Si ricorda che l'atto di delega in favore del dipendente dovrà riportare:

- le generalità del delegante e l'indicazione della denominazione dello STA;
- le generalità del dipendente e il tipo di rapporto di lavoro (es. collaboratore familiare, lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ecc.);
- l'indicazione che il dipendente è regolarmente iscritto presso gli enti previdenziali;

- la sottoscrizione, oltre che del delegante, anche del delegato.

Copia dell'atto di delega, protocollato dall'Ufficio Provinciale, sarà restituita al titolare dello STA.

MODALITÀ DI AUTENTICA

PREMESSA

L'art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703 c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come *“l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”*.

Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell'atto.

CONTENUTI

Il **sottoscrittore** dovrà:

esibire all'autenticante un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Al riguardo, occorre fare riferimento all'art. 35 DPR 445/2000 che, al comma 2, prevede che *“sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da un'amministrazione dello Stato”*.

I documenti esibiti devono essere in corso di validità ed in originale.

I cittadini stranieri potranno esibire, in alternativa, al documento di riconoscimento italiano anche il passaporto del paese di origine.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o, nei casi residuali, la vecchia carta di soggiorno se ancora valida) è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.

Non può essere esibito il permesso di soggiorno perchè non costituisce documento di identità.

L'autenticatore dovrà:

1. accertare l'identità del sottoscrittore indicando le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, ossia citando qual è il documento utilizzato per l'identificazione e gli estremi. In caso di persone giuridiche, dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (certificato della Camera Commercio, procura generale o speciale, atto societario, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

Il potere di firma può essere, dunque, comprovato tramite presentazione di:

- visura camerale;
- certificato camerale originale in bollo o in fotocopia senza bollo, statuto societario in copia conforme all'originale e in bollo o in fotocopia senza bollo (rif. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 388/E del 20/10/2008);
- procura speciale in originale;
- procura generale in copia conforme in bollo o in fotocopia senza bollo.

Qualora nell'autentica non venga citato l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione, in corso di validità, comprovante tali poteri.

2. Indicare nel corpo dell'autentica:

- la data in cui avviene l'autentica. La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa. E' da tale data che vengono computati i termini di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione tardiva.
- Il luogo dove viene eseguita l'autentica. Deve corrispondere con la sede dello STA secondo quanto previsto anche dal Disciplinare di servizio STA, sottoscritto dal rappresentante legale dello STA, il quale prevede che *"la Delegazione/Impresa assicura l'esclusiva operatività presso la propria struttura"*.
Nel corpo dell'autentica, l'autenticatore deve menzionare espressamente che l'autentica viene effettuata presso la sede dello STA, come indicato nel testo esemplificativo di autentica riportato al termine di questo paragrafo.

- Il proprio nome e cognome, apporre la propria firma leggibile e il timbro recante nome e cognome e l'Ufficio di appartenenza. Per le Agenzie e Delegazioni va apposto il timbro riportante i dati dello Studio di Consulenza.
 - Se l'autentica è effettuata da un dipendente delegato, si ribadisce – e gli UU.PP. ACI sono tenuti a far osservare scrupolosamente queste indicazioni - che vanno indicati, nel corpo dell'autentica, gli estremi dell'atto di delega (cioè nominativo/denominazione del delegante, n. protocollo, data e indicazione dell'Ufficio Provinciale dove la delega è stata depositata). Si richiamano al riguardo le disposizioni già impartite con la lettera circolare n. 8879 del 26/7/2007 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di deposito al PRA degli atti di delega. E' sufficiente che l'atto di delega sia stato depositato presso l'Ufficio Provinciale ACI ove normalmente lo STA presenta le formalità. Qualora vengano presentate formalità presso altri Uffici Provinciali ACI, questi potranno chiedere conferma del deposito dell'atto di delega all'Ufficio Provinciale dove questo è stato depositato.
 - Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot. 018.003.001 -5 modificando il precedente orientamento espresso con nota del 3/10/2006, ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità). Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n. 445/2000 in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.
 - Il numero di repertorio dell'autentica.
3. Si ricorda, infine, che la sottoscrizione dell'atto e le relative operazioni di autentica devono avvenire contestualmente e alla presenza dell'autenticatore così come previsto dalle disposizioni dell'art. 2703 c.c..

Tutto ciò premesso, si ricorda quanto segue.

Le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o alla sottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità.

Determinano la ricusazione della formalità anche le autentiche che non riportino la firma leggibile e per esteso dell'autenticatore.

Analogamente daranno luogo alla ricusazione delle formalità le autentiche redatte sul foglio complementare perchè prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultano non compilati, in tutto o in parte, nello spazio riservato ai dati dell'acquirente. Trattandosi di atti nulli non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA, ma andrà presentato un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto individuato. Gli importi versati per la prima formalità saranno oggetto di rimborso, tranne l'imposta di bollo sulla nota che ha natura cartolare. Se per l'atto presentato in prima istanza in modo incompleto è stato il utilizzato il CdP, occorrerà redigere il nuovo atto, in unico esemplare, su carta bollata. Il CdP andrà ripresentato come documento di proprietà insieme alla nota PRA.

Testo esemplificativo di autentica

Repertorio n.Ufficio Provinciale ACI di.....

Io sottoscritto/a _____(cognome) _____(nome)
funzionario del Pubblico Registro Automobilistico di dell'ACI (titolare di sportello telematico dell'automobilista), attesto che la/e parte/i sopra indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/dei documenti di identità/riconoscimento n.....rilasciato da.....il..... ha/hanno sottoscritto in mia presenza e presso la sede dello STA la dichiarazione di vendita che precede.

Luogo e data

Timbro e firma leggibile.....

LUOGO/SPAZIO DI AUTENTICA: divieto di autentiche effettuate su etichette adesive

L'autentica va eseguita, in caso di atto redatto sul certificato di proprietà nell'apposito riquadro T, o su un foglio a parte unito all'atto di vendita con timbro di legatura apposto dal soggetto autenticante, come previsto dall'art. 10 comma 2 DM n. 514/1992.

Non è, quindi, ammessa l'apposizione di etichette adesive prestampate e applicate sopra lo spazio del CdP dedicato all'autentica.

LIMITAZIONI

A garanzia dell'imparzialità del ruolo dell'autenticatore e della sua assoluta funzione di organo "super partes", il titolare dello STA non può autenticare la propria sottoscrizione né la sottoscrizione di atti di vendita a proprio favore.

E' possibile, invece, come già previsto con scheda tecnico informativa n. 50/2006 del 13/7/2006, che il titolare dello STA o un suo dipendente delegato autentichi l'atto di vendita sottoscritto da un soggetto appartenente alla medesima struttura o di un familiare, ad es un socio può sottoscrivere in qualità di rappresentante legale del venditore e l'altro socio o dipendente del medesimo STA autentica la sottoscrizione, oppure un socio titolare dello STA può autenticare l'atto sottoscritto dall'altro socio.

AUTENTICHE IRREGOLARI - CONSEGUENZE E RESPONSABILITA'

Le autentiche non eseguite secondo le modalità indicate nel presente paragrafo debbono essere respinte anche se effettuate dai Comuni, atteso il lungo lasso temporale intercorso dall'emanazione della circolare DSD prot. n. 6846 del 19.5.2008.

Si rammenta che la dichiarazione del soggetto autenticante ex art. 2703 c.c. è essa stessa un atto pubblico il quale inerisce alla scrittura privata che, invece, resta tale.

La scrittura privata autenticata è, quindi, un documento unitario nel quale sono contenuti due atti distinti aventi natura diversa: la scrittura privata e l'autentica che ha natura di atto pubblico.

Qualora il soggetto autenticante attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'art. 479 c.p. (reato di falso ideologico), nonché sotto il profilo civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).

CONTESTUALITA' AUTENTICA e FORMALITA' PRA per gli UU.PP ACI Obbligo di chiedere il rilascio del nuovo Certificato di Proprietà e l'aggiornamento della carta di circolazione

Contestualmente all'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita, deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI la richiesta di rilascio del nuovo Certificato di Proprietà e di aggiornamento della carta di circolazione.

Il vincolo sopra enunciato è stato previsto al fine di tutelare l'interesse del venditore a vedere trascritto l'atto di vendita e garantire, in tale modo, che dell'evento venga data pubblicità, evitando le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà per inadempienza dell'acquirente, soggetto che, in base all'art. 94 del Codice della strada, è obbligato a chiedere l'aggiornamento a suo nome della carta di circolazione e del CDP

Non potranno, perciò, essere eseguite autentiche se le parti non presentino anche la relativa formalità.

In caso di vendita di un veicolo ad un acquirente straniero che esporterà definitivamente il veicolo all'estero, l'autentica dell'atto di vendita è possibile purchè, in luogo della trascrizione del passaggio di proprietà, l'acquirente, in qualità di avente titolo (art. 103 CdS), richieda contestualmente la formalità di radiazione per definitiva esportazione all'estero.

SOGGETTI LEGITTIMATI A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI VENDITA IN PARTICOLARI CASI

- Venditore minore di età: dovranno sottoscrivere l'atto i genitori esercenti la potestà genitoriale congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva la potestà, così come previsto all'art. 320 c.c..

Si ricorda che, in caso di alienazione di beni, è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 comma 3 c.c.), in fase di autentica e di convalida della formalità. Resta comunque fermo il fatto che se in fase di convalida della formalità non viene allegata l'autorizzazione del giudice tutelare, l'atto di vendita è comunque trascrivibile in quanto, come previsto all'art. 322 c.c., gli atti privi dell'autorizzazione del giudice tutelare sono annullabili e non nulli.

- Venditore in stato di interdizione: l'atto di vendita dovrà essere sottoscritto dal tutore nominato dal tribunale. Per l'alienazione dei beni dell'interdetto, è richiesta l'autorizzazione del tribunale (art. 375 c.c.) e, quindi, come nel punto precedente, si ritiene opportuno chiederne l'esibizione in sede di autentica.

Per quanto riguarda la trascrizione di un atto di alienazione senza autorizzazione del tribunale e di atto di alienazione sottoscritto dall'interdetto, valgono le osservazioni evidenziate al punto precedente per i minori di età.

- Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): l'amministratore di sostegno viene nominato quando vi siano persone che, per effetto di infermità o menomazioni di natura fisica o psichica, non siano in grado, anche parzialmente o temporaneamente, di provvedere ai propri interessi.
Se il venditore è assistito da un amministratore di sostegno, per individuare il soggetto legittimato a sottoscrivere validamente l'atto di vendita occorre verificare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario, e quali possono essere compiuti da beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
- Venditore inabilitato: l'inabilitazione, disposta con sentenza del giudice, determina una incapacità legale di agire relativa, in quanto, a differenza dell'interdizione, non priva totalmente il soggetto della capacità legale.
L'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominato dal giudice.
In caso di vendita, è necessario che l'atto sia sottoscritto dal venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 375 c.c.).
Pertanto, nel caso in cui in fase di autentica dell'atto sia comunicato lo stato di inabilitazione, l'autenticatore dovrà attenersi alle regole sopra descritte.
L'atto di vendita privo dei requisiti sopra evidenziati è annullabile e, pertanto, qualora ne venga richiesta la trascrizione, l'Ufficio Provinciale darà seguito alla richiesta.
- Venditore minore emancipato: il codice civile riconosce al minore che abbia contratto matrimonio, l'acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.).
Il minore emancipato può compiere in via autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o, qualora anche il coniuge sia minorenni, una persona nominata dal giudice.
In caso di vendita del veicolo, è richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore, oltre all'autorizzazione del giudice tutelare, analogamente a quanto esposto per il venditore inabilitato.
L'atto di vendita privo dei requisiti sopra evidenziati è annullabile e, pertanto, qualora ne venga richiesta la trascrizione, l'Ufficio Provinciale darà seguito alla richiesta.
- Impresa in stato di liquidazione: l'atto va sottoscritto dal liquidatore della Società, desumibile dalla visura camerale che va esibita in fase di autentica.
- Impresa in stato di fallimento: l'atto va sottoscritto dal curatore fallimentare previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione di

fallimento è avvenuta prima del 16/7/2006. Per i fallimenti dichiarati dopo il 16/7/2006, è sempre il curatore fallimentare a sottoscrivere l'atto ma va esibita l'autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato.

- Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l'atto è sottoscritto dal commissario liquidatore previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione in caso di atti avente valore indeterminato o superiore a 1032,91 euro (art. 206 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche).
- Impresa sottoposta a concordato preventivo: l'atto di vendita è sottoscritto da colui che ha la rappresentanza legale della società, desumibile dallo statuto o dal certificato camerale (vedi accertamento dei poteri delle persone giuridiche) con l'autorizzazione del giudice delegato (art. 167 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche).
- Impresa soggetta ad amministrazione controllata: l'atto di vendita è sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato.

Anche nei casi sopra descritti, quando l'autenticatore si sia limitato solo ad accertare l'identità del sottoscrittore senza citare l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione comprovante tali poteri.

VARIAZIONI E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di trasformazione e variazione di ragione/denominazione sociale non si costituisce un nuovo soggetto giuridico a fronte della cessazione di un vecchio soggetto giuridico. Il soggetto giuridico rimane lo stesso ed ha in capo i precedenti rapporti giuridici (art. 2498 c.c.).

Nella fattispecie della trasformazione rientra sia la semplice ipotesi di trasformazione della società, sia quella di trasformazione da società di persone in società di capitali (ad es. da Sas a Srl) e le ipotesi di trasformazione “eterogenea” (art. 2500 *septies* c.c.) che si verifica quando una società si trasforma in strutture non societarie (es. fondazioni, comunioni d’azienda, associazioni, consorzi) o viceversa (art. 2500 *octies* c.c.).

In caso di variazione e trasformazione della ragione/denominazione sociale si ritiene che si possa procedere alla trascrizione dell’atto di vendita da parte della Società stessa senza dovere preventivamente effettuare l’annotazione della variazione (formalità codice 85).

Pertanto, nei casi in cui l’autentica è effettuata presso il notaio, si conferma l’ammissibilità della richiesta di trascrizione di un atto di vendita (cod. 33), citando nell’autentica l’attuale e la precedente denominazione/ragione sociale della parte venditrice (es. Società Alfa S.p.A. già Società Alfa S.r.l.).

Se, invece, l’atto di vendita viene autenticato con le modalità previste dall’art. 7 L. 248/2006 sarà necessario allegare alla formalità il certificato storico camerale dal quale risulti la variazione/trasformazione, al fine di consentire agli Uffici Provinciali la verifica sull’identità dell’intestatario.

Si configura, invece, la cessazione del vecchio soggetto giuridico e la costituzione di un nuovo soggetto nelle ipotesi di scissione, fusione e incorporazione, casistiche che, sotto il profilo della trascrizione, sono assimilate ai trasferimenti di proprietà.

Restano inoltre escluse dall’obbligo di trascrizione al PRA (art. 56 D. Lgs. n. 446/1997) le cessioni di contratti di locazione finanziaria concernenti veicoli, effettuate in occasione di operazioni di fusione per incorporazione a favore di società di cui all’art. 58 T.U. bancario (società bancarie o società di leasing). La medesima esclusione vale in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione senza conducente.

Pertanto, in occasione della cessione di veicoli a terzi, nell’autentica dell’atto di vendita dovrà essere riportata la notizia dell’intervenuta cessione, citando sia il riferimento normativo che esclude l’obbligo di annotare la variazione (art. 56 comma 6 D. Lgs. n. 446/1997), che gli estremi dell’atto attraverso il quale è stata operata la variazione stessa. Tali atti potranno essere autenticati in base all’art. 7 L. 248/2006.

COSTI DELL'AUTENTICA E ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'autentica, come previsto dall'art. 7 L. 248/2006, è gratuita.

Prima di procedere all'autentica, va apposta sull'atto, la marca da bollo (attualmente 14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all'art. 1 tariffa DPR 642/1972 che prevede l'assoggettamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per "*atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali...*".

L'art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'apposizione delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico, deve precedere la sottoscrizione.

Pertanto, l'autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all'autentica, di verificare che la marca da bollo sia già apposta sull'atto.

E' equiparata alla mancata apposizione della marca da bollo sull'autentica, l'apposizione di un contrassegno telematico con data successiva a quella dell'autentica.

Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell'autentica, come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007, analogamente a quelli in cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, la formalità non dovrà essere riacquisita da parte dell'Ufficio Provinciale che però dovrà inviare alla competente Agenzia delle Entrate, in base al domicilio fiscale del contribuente, ossia la residenza del venditore (dato risultante dall'archivio del PRA), entro 30 giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l'applicazione delle sanzioni di legge (art. 19 DPR 642/1972).

Gli Uffici Provinciali dovranno inviare le segnalazioni agli indirizzi di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate pubblicati sul proprio sito internet, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scambio di comunicazioni fra PP.AA.. Eventuali diverse modalità di invio basate su accordi con i locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione centrale Servizi Delegati.

I successivi adempimenti – irrogazione delle sanzioni e eventuale definizione agevolata – sono di esclusiva competenza degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dall'art. 16 D. Lgs. n. 472/1997.

Non è possibile regolarizzare i suddetti atti mediante apposizione di un contrassegno di importo pari a un quarto dell'imposta originariamente dovuta a titolo di sanzione, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 419/E del 3/11/2008.

Per le responsabilità che possono derivare dalla violazione delle norme in materia di imposta di bollo, anche a carico di coloro che ricevono atti non in regola con il bollo, si raccomanda agli Uffici Provinciali di controllare in fase di convalida la regolare apposizione del contrassegno telematico sulle autentiche, segnalando all'Agenzia delle Entrate le eventuali irregolarità riscontrate secondo le modalità sopra evidenziate.

Qualora i sottoscrittori siano più di uno (es. veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, ecc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi, in tempi diversi. In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo sottoscrittore e da quest'ultima data, decorreranno i termini per la trascrizione dell'atto. Si ricorda che occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

I contrassegni telematici vanno annullati, a cura dell'autenticatore, secondo le modalità indicate all'art. 12 del DPR 642/1972, tramite *“perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio”*.

L'obbligo di annullare i contrassegni telematici a carico dell'autenticatore non esime il personale dell'Ufficio Provinciale addetto alla convalida della formalità ad effettuare i controlli sull'avvenuto annullamento e, nel caso queste non risultino annullate, a procedervi direttamente.

Si ricorda che sul sito web dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.it/servizi/valoribollati/index.htm> è possibile verificare l'autenticità del contrassegno telematico.

Gli Uffici Provinciali potranno, pertanto, utilizzare il sopra citato servizio qualora abbiano il sospetto che un contrassegno telematico sia stato falsificato.

Se la consultazione darà esito positivo, l'Ufficio Provinciale dovrà effettuare la denuncia agli Organi di Polizia, così come indicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Impossibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 418/E del 3/11/2008, ha escluso la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale, precisando che l'imposta di bollo sull'autenticazione della sottoscrizione deve essere assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell'art. 3 DPR n. 642/1972, e cioè, mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Quindi, l'unica modalità ammessa per l'assolvimento dell'imposta di bollo prevede l'apposizione del contrassegno telematico.

Qualora vengano presentati al PRA atti autenticati con assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, la formalità non sarà ricusata, ma dovrà essere segnalata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto all'art. 19 DPR n. 642/1972.

REPERTORIO

Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità delle autentiche effettuate dai soggetti legittimati e nell'interesse, non solo del sistema dello STA stesso, ma soprattutto del cittadino qualora sorgessero contenziosi in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA, le autentiche dovranno riportare gli estremi del repertorio, i cui requisiti minimi sono numero progressivo, data e targa del veicolo (gli UU.PP. ACI continueranno ad utilizzare il modello già in uso).

Si richiama, quindi, l'attenzione sull'importanza che l'adozione di questo strumento, peraltro formalmente raccomandata dal Ministero di Giustizia e dal Ministero dell'Interno con circolare n. 2/2009 dell'8/6/2009, rappresenta per la trasparente gestione dell'attività di autentica, attività dalla quale, si ricorda, possono derivare in caso di irregolarità responsabilità di tipo civile e penale.

In tale repertorio verranno annotati gli estremi dell'atto.

Le formalità che presentino atti, privi nel corpo dell'autentica degli estremi del repertorio, saranno ruscate, ad eccezione, per tale particolare requisito, degli atti autenticati dai Comuni.

Dal 2 febbraio 2009 presso gli Uffici Provinciali ACI è attiva la procedura RAV (Repertorio Atti di Vendita) che consente la gestione in forma automatizzata, con modalità WEB, del repertorio delle autentiche.

AUTENTICA DEGLI ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI

L'art. 7 L. 248/2006 prevede che le nuove modalità di autentica si applichino ai beni mobili registrati. Si ricorda che, in base all'art. 2683 c.c., sono beni mobili registrati:

- gli autoveicoli iscritti al PRA;
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

Gli Uffici Provinciali ACI non procederanno all'autentica degli atti relativi a navi e aeromobili.